

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 27/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 14.5.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14 maggio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 118 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DALLABETTA DIEGO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con atto del 17 marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Diego Dallabetta, relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 luglio 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell'art. 96 NOIF.

Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso, dichiarando l'US Lavis ASD inadempiente, e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.

La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale con atto del 9 ottobre 2017 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società ha chiesto, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Violazione del principio del ne bis in idem per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell'art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;

- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto.

La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all'esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale, relativi alle richieste di premio per il calciatore Dallabetta Diego, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.

La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso, presentato innanzi alla Commissione Premi, del tesserino del calciatore Dallabetta; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento.

Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l'originale del cartellino relativo al calciatore in questione.

In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Dallabetta.

La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/2018.

Ai fini della decisione la US Lavis ASD ha depositato una memoria con cui ha ribadito le proprie censure, in particolare eccependo, nuovamente, la nullità del ricorso di FC Adige ASD; ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell'art. 96 NOIF sarebbe netta nell'affermare che al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l'avvenuto tesseramento del giocatore Dallabetta. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.

Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l'art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale.

Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia omissis di produrlo nella sede idonea.

Sul punto è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell'art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

2) RECLAMO N° 49 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 128 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FILIPPI DENIS), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con atto del 17 marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Denis Filippi, relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 luglio 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell'art. 96 NOIF.

Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso dichiarando l'US Lavis ASD inadempiente e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.

La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale con atto del 9 ottobre 2017 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società ha chiesto, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Violazione del principio del *ne bis in idem* per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell'art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;
- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto.

La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all'esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale relativi alle richieste di premio per il calciatore Filippi Denis, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.

La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi del tesserino del calciatore Filippi; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento. Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l'originale del cartellino relativo al calciatore in questione.

In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Filippi.

La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/2018.

Ai fini della decisione la US Lavis ASD ha depositato una memoria con cui ha ribadito le proprie censure in particolare, eccependo nuovamente la nullità del ricorso di FC Adige ASD; ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell'art. 96 NOIF sarebbe netta nell'affermare che al ricorso vanno allegare, a pena di inammissibilità le tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegare a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, al ricorso depositato in data 23/06/2017 è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino né è documento idoneo a dimostrare l'avvenuto tesseramento del giocatore Filippi. La richiesta di tesseramento infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.

Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l'art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale

Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia ommesso di produrlo nella sede idonea.

In merito è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell'art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N° 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERONESI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con atto del 17 marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Matteo Veronesi relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 luglio 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell'art. 96 NOIF.

Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso, dichiarando l'US Lavis ASD inadempiente, e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.

La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale, con atto del 9 ottobre 2017 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società ha chiesto, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Violazione del principio del *ne bis in idem* per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell'art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;
- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto.

La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all'esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale relativi alle richieste di premio per il calciatore Veronesi Matteo, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.

La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi del tesserino del calciatore Veronesi; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento.

Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l'originale del cartellino relativo al calciatore in questione.

In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Veronesi.

La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/2018.

Ai fini della decisione la US Lavis ASD ha depositato una memoria con cui ha ribadito le proprie censure in particolare, eccependo nuovamente la nullità del ricorso di FC Adige ASD; ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell'art. 96 NOIF sarebbe netta nell'affermare che al ricorso vanno allegare, a pena di inammissibilità le tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegare a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, al ricorso depositato in data 23/06/2017 è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento

equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l'avvenuto tesseramento del giocatore Veronesi. La richiesta di tesseramento infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.

Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l'art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale.

Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia ommesso di produrlo nella sede idonea.

In merito è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell'art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 100 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOMBARDELLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con atto del 17 marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Lorenzo Bombardelli relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 luglio 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell'art. 96 NOIF.

Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso, dichiarando l'US Lavis ASD inadempiente, e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.

La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale con atto del 9 ottobre 2017, trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società chiede, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Violazione del principio del *ne bis in idem* per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell'art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;
- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto.

La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all'esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale relativi alle richieste di premio per il calciatore Bombardelli, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.

La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi del tesserino del calciatore Bombardelli; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento.

Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l'originale del cartellino relativo al calciatore in questione.

In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Bombardelli.

La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/2018.

Ai fini della decisione la US Lavis ASD ha depositato una memoria con cui ha ribadito le proprie censure in particolare, eccependo nuovamente la nullità del ricorso di FC Adige ASD ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell'art. 96 NOIF sarebbe netta nell'affermare che al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, al ricorso depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino né è documento idoneo a dimostrare l'avvenuto tesseramento del giocatore Bombardelli. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.

Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l'art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale.

Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia ommesso di produrlo nella sede idonea.

In merito è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell'art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 129 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con atto del 17 marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Andrea Florio, relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 luglio 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell'art. 96 NOIF.

Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso dichiarando l'US Lavis ASD inadempiente e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.

La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale con atto del 9 ottobre 2017 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società ha chiesto, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Violazione del principio del ne bis in idem per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell'art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;
- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto.

La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all'esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale, relativi alle richieste di premio per il calciatore Florio, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.

La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso, presentato innanzi alla Commissione Premi, del tesserino del calciatore Florio; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento. Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l'originale del cartellino relativo al calciatore in questione.

In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Andrea Florio.

La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/2018.

proprie censure, in particolare eccependo, nuovamente, la nullità del ricorso di FC Adige ASD; ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell'art. 96 NOIF sarebbe netta nell'affermare che al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le

tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l'avvenuto tesseramento del giocatore Florio. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.

Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l'art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale.

Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia ommesso di produrlo nella sede idonea.

In merito è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell'art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

6) RECLAMO N° 53 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 201 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZENI SEBASTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con atto del 17 marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Sebastian Zeni, relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 luglio 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell'art. 96 NOIF.

Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso dichiarando l'US Lavis ASD inadempiente e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.

La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale con atto del 9 ottobre 2017 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società ha chiesto, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Violazione del principio del ne bis in idem per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell'art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;
- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto.

La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all'esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale, relativi alle richieste di premio per il calciatore Zeni, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.

La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi del tesserino del calciatore Zeni; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento. Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l'originale del cartellino relativo al calciatore in questione.

In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Sebastian Zeni.

La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/2018.

Ai fini della decisione la US Lavis ASD ha depositato una memoria con cui ha ribadito le proprie censure, in particolare eccependo, nuovamente, la nullità del ricorso di FC Adige ASD; ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell'art. 96 NOIF sarebbe netta nell'affermare che al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l'avvenuto tesseramento del giocatore Zeni. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.

Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l'art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale.

Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia ommesso di produrlo nella sede idonea.

In merito è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell'art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOUZRIBA ABDELLAH), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Con atto del 17 marzo 2017, la Società FC Adige ASD ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società US Lavis ASD, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento del calciatore Abdellah Bouzriba relativamente alla stagione sportiva 2015/2016.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1/E del 12 luglio 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione (tesserino del calciatore) necessaria ai sensi dell'art. 96 NOIF.

Nel frattempo, in data 23 giugno 2017, FC Adige ASD ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 2/E del 21 settembre 2017 accoglieva questo ulteriore ricorso dichiarando l'US Lavis ASD inadempiente e condannandola a versare € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a FC Adige ASD ed € 677,50 alla FIGC a titolo di penale.

La decisione, comunicata alla US Lavis ASD in data 3 ottobre 2017, è stata impugnata innanzi questo Tribunale con atto del 9 ottobre 2017 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società ha chiesto, in questa sede, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- Violazione del principio del ne bis in idem per aver FC Adige ASD presentato un ricorso identico, poiché avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico e la stessa pretesa, ad altro già pendente innanzi allo stesso organo;
- Violazione dell'art. 96 NOIF per mancata allegazione al ricorso delle tessere del calciatore;
- Inammissibilità del ricorso per incertezza in merito al soggetto che lo ha sottoscritto.

La FC Adige ASD non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 12/02/2018, all'esito della quale il Tribunale, con ordinanza, chiedeva alla Commissione Premi di trasmettere gli integrali fascicoli in originale, relativi alle richieste di premio per il calciatore Bouzriba, presentate dalla Società FC Adige ASD in data 17/03/2017 ed in data 23/06/2017.

La Commissione Premi inviava la documentazione richiesta.

Dall'esame della documentazione è emersa la totale mancata allegazione al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi del tesserino del calciatore Bouzriba; invero, al ricorso incardinato in data 23/06/2017 è stata allegata solamente una copia conforme della richiesta di tesseramento.

Questo Tribunale con ordinanza del 26/03/2018 richiedeva, a questo punto, alla FC Adige ASD di fornire, se in suo possesso, l'originale del cartellino relativo al calciatore in questione.

In data 19/04/2018 FC Adige ASD depositava il cartellino del calciatore Abdellah Bouzriba.

La vertenza è stata dunque discussa e decisa nella riunione del 14/05/2018.

Ai fini della decisione la US Lavis ASD ha depositato una memoria con cui ha ribadito le proprie censure, in particolare eccependo, nuovamente, la nullità del ricorso di FC Adige ASD; ha assunto infatti che, malgrado la successiva produzione dei cartellini originali, la lettera dell'art. 96 NOIF sarebbe netta nell'affermare che al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le tessere (cartellini) del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegati, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l'avvenuto tesseramento del giocatore Bouzriba. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare.

Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l'art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale.

Ed anzi, la circostanza per cui FC Adige ASD, solo su richiesta di questo Tribunale, abbia depositato il cartellino dimostra che lo stesso documento fosse nella disponibilità della Società e che la stessa, colpevolmente, abbia ommesso di produrlo nella sede idonea.

In merito è opportuno sottolineare inoltre che, ai sensi dell'art. 36 bis comma 5, con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Lavis ASD e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BENVENUTO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo del 10.11.2017, la ASD GS Flaibano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3/E del 19.10.2017 e comunicata in data 3.11.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD San Daniele Calcio ed € 677,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD GS Flaibano asserisce di aver sottoscritto – unitamente ad altre Società - con la ASD San Daniele Calcio un accordo di collaborazione denominato “Associazione Calcio Spazio 6” valido per gli anni 2014-2018, in virtù del quale vi sarebbe stata da parte della ASD San Daniele Calcio una rinuncia di fatto al premio di preparazione dell'atleta.

Più precisamente, sostiene la ASD GS Flaibano che – in base al suddetto accordo – avrebbe lei stessa partecipato (durante il periodo di tesseramento del calciatore con la ASD San Daniele Calcio) alla formazione dell'atleta, la cui formazione non sarebbe dunque avvenuta con le sole risorse economiche della ASD San Daniele Calcio, bensì con le risorse di tutte le Società partecipanti al suddetto accordo di collaborazione “Associazione Calcio Spazio 6”.

Conclude, pertanto, la ASD GS Flaibano chiedendo che venga dichiarato non dovuto il premio di preparazione richiesto dalla ASD San Daniele Calcio o, in via subordinata, chiedendone una riduzione e, in ogni caso, la non applicazione della penale.

La ASD San Daniele Calcio, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni.

All'udienza del 26 marzo 2018 la ASD GS Flaibano rappresentava l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e depositava copia della liberatoria sottoscritta dalla ASD San Daniele Calcio in data 11 settembre 2017 e regolarmente depositata in data 19 gennaio 2018.

Con ordinanza del 26 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale, verificato il mancato deposito da parte della ASD San Daniele Calcio del tesserino dell'atleta Nicola Benvenuto in allegato al ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, richiedeva alla ASD San Daniele Calcio il deposito, entro giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza, del suddetto cartellino; adempimento al quale la ASD San Daniele Calcio non ha adempiuto.

La vertenza veniva decisa alla riunione del 14 maggio 2018.

Il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell'avvenuto deposito presso la FIGC in data 19 gennaio 2018 da parte della ASD San Daniele Calcio della liberatoria attestante l'avvenuta transazione tra le parti in merito al premio di preparazione del calciatore Nicola Benvenuto.

In ogni caso, si osserva che, ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto”.

Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha omesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC.

Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell'art. 96. Comma 3, NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD GS Flaibano e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

9) RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 254 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUCIGNATO CHRISTIAN). PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo del 10.11.2017, la ASD GS Flaibano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3/E del 19.10.2017 e comunicata in data 3.11.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 2.700,00 di cui € 2.160,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD San Daniele Calcio ed € 540,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD GS Flaibano asserisce di aver sottoscritto – unitamente ad altre Società - con la ASD San Daniele Calcio un accordo di collaborazione denominato “Associazione Calcio Spazio5” valido per gli anni 2014-2018, in virtù del quale vi sarebbe stata da parte della ASD San Daniele Calcio una rinuncia di fatto al premio di preparazione dell'atleta.

Più precisamente, sostiene la ASD GS Flaibano che – in base al suddetto accordo – avrebbe lei stessa partecipato (durante il periodo di tesseramento del calciatore con la ASD San Daniele Calcio) alla formazione dell'atleta, la cui formazione non sarebbe dunque avvenuta con le sole risorse economiche della ASD San Daniele Calcio, bensì con le risorse di tutte le Società partecipanti al suddetto accordo di collaborazione “Associazione Calcio Spazio 5”.

Sostiene, altresì, la ASD GS Flaibano che per la stagione 2015/2016 la ASD San Daniele, a supporto della propria pretesa, non avrebbe depositato alcun valido documento dinanzi alla Commissione Premi e, pertanto, la decisione impugnata sarebbe ulteriormente errata.

Conclude, pertanto, la ASD GS Flaibano chiedendo che venga dichiarato non dovuto il premio di preparazione richiesto dalla ASD San Daniele Calcio o, in via subordinata, chiedendone una riduzione con, in ogni caso, la non applicazione della penale.

La ASD San Daniele Calcio, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni.

All'udienza del 26 marzo 2018 la ASD GS Flaibano rappresentava l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e depositava copia della liberatoria sottoscritta dalla ASD San Daniele Calcio in data 11 settembre 2017 e regolarmente depositata in data 19 gennaio 2018.

Con ordinanza del 26 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale, verificato il mancato deposito da parte della ASD San Daniele Calcio del tesserino dell'atleta Christian Mucignato in allegato al ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, richiedeva alla ASD San Daniele Calcio il deposito, entro giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza, del suddetto cartellino; adempimento al quale la ASD San Daniele Calcio non ha adempiuto.

La vertenza veniva decisa alla riunione del 14 maggio 2018.

Il Tribunale Nazionale Federale prende atto dell'avvenuto deposito presso la FIGC in data 19.01.2018 da parte della ASD San Daniele Calcio della liberatoria attestante l'avvenuta transazione tra le parti in merito al premio di preparazione del calciatore Christian Mucignato.

In ogni caso, si osserva che, ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi "vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto".

Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha ommesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando per la stagione 2014-2015 esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC e per la stagione 2015-2016 la richiesta di tesseramento del diverso calciatore Luca Mucignato.

Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell'art. 96. Comma 3, NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD GS Flaibano e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

10) RECLAMO N° 70 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 276 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOMINI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo del 10.11.2017, la ASD GS Flaibano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3/E del 19.10.2017 e comunicata in data 3.11.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 2.032,50 di cui € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD San Daniele Calcio ed € 406,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD GS Flaibano asserisce di aver sottoscritto – unitamente ad altre Società - con la ASD San Daniele Calcio un accordo di collaborazione denominato "Associazione Calcio Spazio6" valido per gli anni 2014-2018, in virtù del quale vi sarebbe stata da parte della ASD San Daniele Calcio una rinuncia di fatto al premio di preparazione dell'atleta.

Più precisamente, sostiene la ASD GS Flaibano che – in base al suddetto accordo – avrebbe lei stessa partecipato (durante il periodo di tesseramento del calciatore con la ASD San Daniele Calcio) alla formazione dell'atleta, la cui formazione non sarebbe dunque avvenuta con le sole risorse economiche della ASD San Daniele Calcio, bensì con le risorse di tutte le Società partecipanti al suddetto accordo di collaborazione "Associazione Calcio Spazio 6".

Conclude, pertanto, la ASD GS Flaibano chiedendo che venga dichiarato non dovuto il premio di preparazione richiesto dalla ASD San Daniele Calcio o, in via subordinata, chiedendone una riduzione con, in ogni caso, la non applicazione della penale.

La ASD San Daniele Calcio, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni.

All'udienza del 26 marzo 2018 la ASD GS Flaibano rappresentava l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e depositava copia della liberatoria sottoscritta dalla ASD San Daniele Calcio in data 11 settembre 2017, e regolarmente depositata in data 19 gennaio 2018.

Con ordinanza del 26 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale, verificato il mancato deposito da parte della ASD San Daniele Calcio del tesserino dell'atleta Davide Tomini in allegato al ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, richiedeva alla ASD San Daniele Calcio il deposito, entro giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza, del suddetto cartellino; adempimento al quale la ASD San Daniele Calcio non ha adempiuto.

La vertenza veniva decisa alla riunione del 14 maggio 2018.

Il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell'avvenuto deposito presso la FIGC in data 19.01.2018 da parte della ASD San Daniele Calcio della liberatoria attestante l'avvenuta transazione tra le parti in merito al premio di preparazione del calciatore Davide Tomini.

In ogni caso, si osserva che, ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi "vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto".

Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha ommesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC.

Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell'art. 96. Comma 3, NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD GS Flaibano e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

11) RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 266 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROTA SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Con reclamo del 10.11.2017, la ASD GS Flaibano ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3/E del 19.10.2017 e comunicata in data 3.11.2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 3.387,50 di cui € 2.710,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD San Daniele Calcio ed € 677,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD GS Flaibano asserisce di aver sottoscritto – unitamente ad altre Società - con la ASD San Daniele Calcio un accordo di collaborazione denominato

“Associazione Calcio Spazio6” valido per gli anni 2014-2018, in virtù del quale vi sarebbe stata da parte della ASD San Daniele Calcio una rinuncia di fatto al premio di preparazione dell’atleta.

Più precisamente, sostiene la ASD GS Flaibano che – in base al suddetto accordo – avrebbe lei stessa partecipato (durante il periodo di tesseramento del calciatore con la ASD San Daniele Calcio) alla formazione dell’atleta, la cui formazione non sarebbe dunque avvenuta con le sole risorse economiche della ASD San Daniele Calcio, bensì con le risorse di tutte le Società partecipanti al suddetto accordo di collaborazione “Associazione Calcio Spazio 6”.

Conclude, pertanto, la ASD GS Flaibano chiedendo che venga dichiarato non dovuto il premio di preparazione richiesto dalla ASD San Daniele Calcio o, in via subordinata, chiedendone una riduzione con, in ogni caso, la non applicazione della penale.

La ASD San Daniele Calcio, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni.

All’udienza del 26 marzo 2018 la ASD GS Flaibano rappresentava l’avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti e depositava copia della liberatoria sottoscritta dalla ASD San Daniele Calcio in data 11 settembre 2017 e regolarmente depositata in data 19 gennaio 2018.

Con ordinanza del 26 marzo 2018, il Tribunale Federale Nazionale, verificato il mancato deposito da parte della ASD San Daniele Calcio del tesserino dell’atleta Samuele Rota in allegato al ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, richiedeva alla ASD San Daniele Calcio il deposito, entro giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza, del suddetto cartellino; adempimento al quale la ASD San Daniele Calcio non ha adempiuto.

La vertenza veniva decisa alla riunione del 14 maggio 2018.

Il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell’avvenuto deposito presso la FIGC in data 19.01.2018 da parte della ASD San Daniele Calcio della liberatoria attestante l’avvenuta transazione tra le parti in merito al premio di preparazione del calciatore Samuele Rota.

In ogni caso, si osserva che, ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto”.

Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha ommesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC.

Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento.

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell’art. 96. Comma 3, NOIF.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD GS Flaibano e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

12) RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ACD BIASSONO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PUNTO ROSA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 473 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARA VITTORIO MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.

Con reclamo notificato in data 07.03.2018, la Società ACD Biassono ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera, pubblicata sul C.U. n. 6/E del 25.01.2018, e comunicata in data 01.03.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Punto Rosa, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Ferrara Vittorio Manuel, pari ad € 2.730,00, di cui € 2.184,00 a titolo di premio, ed € 546,00 a titolo di penale.

La US Sporting Arno ASD, a fondamento del proprio gravame, deduceva di non aver mai ricevuto, nelle modalità previste, la comunicazione relativa alla richiesta di premio di preparazione, né del deposito del ricorso.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa nella riunione del 14.05.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, ai sensi dell'art. 96 comma 3 NOIF, la copia del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere inviata – a pena di inammissibilità – alle controparti, con necessaria produzione in giudizio delle relative ricevute di spedizione.

Tanto premesso, nel caso di specie, la ASD Punto Rosa ha prodotto in atti il talloncino della raccomandata che dimostra che la stessa, in data 17.11.2017, ha provveduto all'inoltro del ricorso introduttivo alla controparte presso la sede sociale della stessa.

Ciò dimostra la corretta introduzione, da parte della ASD Punto Rosa, del giudizio di primo grado, con conseguente infondatezza delle doglianze poste dalla ACD Biassono a fondamento del presente gravame.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Biassono e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ ASD LATINA S. SERMONETA FC CONTRO LA SOCIETÀ US SA.MA.GOR. ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 540 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRECO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

Con ricorso n. 540 del 13 dicembre 2017 la Società US Sa.Ma.Gor. ASD adiva la Commissione Premi, chiedendo la condanna della Società ASD Latina SC Sermoneta FC al pagamento del premio di preparazione, previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Greco Davide, nato il 31.01.2000, con vincolo "giovane dilettante" in data 1 settembre 2017 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 7/E del 15.02.2018 (notificata il 5.3.2018) la Commissione Premi accoglieva il ricorso, e condannava la Società ASD Latina SC Sermoneta FC al pagamento della somma di € 1.365,00, di cui € 1.092,00 alla Società US Sa.Ma.Gor. ASD a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 273,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 9 marzo 2018, la Società ASD Latina SC Sermoneta FC proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo quale unico motivo di gravame, l'intervenuta estinzione dell'obbligazione, come si evince dalla liberatoria rilasciata dalla US Sa.Ma.Gor. il 5 gennaio 2018 e depositata presso la Delegazione di Latina della F.I.G.C. - L.N.D. solo in data 6 marzo 2018.

In assenza di controdeduzioni da parte della US Sa.Ma.Gor., la vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 14 maggio 2018.

Dall'esame degli atti viene in evidenza che la liberatoria di rinuncia al premio, pur essendo stata redatta in data 5.1.2018, risulta depositata solo in data 6 marzo 2018 e quindi successivamente alla decisione della Commissione Premi; di talché la stessa, sebbene idonea a far dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al premio, non influisce sulla penale che resta comunque confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale. Nessuna delle due Società, pur in presenza del pagamento, ha infatti inteso comunicare alcunché alla Commissione Premi. Quest'ultima, pertanto, ha legittimamente adottato la delibera oggi impugnata anche in relazione alla penale, il cui addebito consegue inevitabilmente all'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 96 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e, conferma limitatamente alla penale, l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 139 DELLA SOCIETÀ ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB CONTRO LA SOCIETÀ US STELLAZZURRA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PELLEGRINELLI ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.

Con ricorso n. 494 del 20 novembre 2017 la Società US Stella Azzurra ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Oltrisarco Juventus Club al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Pellegrinelli Alex, nato il 14.04.1999, con vincolo "giovane dilettante" il 6 settembre 2016 e con riferimento alla stagione sportive 2014/15 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 6/E del 25.1.2018 (notificata il 2.3.2018) la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Oltrisarco Juventus Club al pagamento della somma di € 621,00, di cui € 540,00 alla Società US Stella Azzurra ASD a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 81,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 9 marzo 2018 erroneamente inoltrato alla Commissione Premi, la Società ASD Oltrisarco Juventus Club proponeva impugnazione deducendo che la US Stella

Azzurra non avrebbe diritto al premio in quanto Società inattiva dal 2016-2017 ed inesistente dalla stagione 2017-2018.

Deduceva, altresì, la reclamante che la US Stella Azzurra non avrebbe comunque diritto al premio come unica titolare del vincolo annuale, avendo essa stessa reclamante tesserato il Pellegrinelli, con vincolo annuale per la stagione 2015-2016, e che, in ogni caso, il calciatore avrebbe disputato nella stagione 2016-2017 solo alcune gare del girone di andata del campionato, tanto da esser stato svincolato a fine stagione; da ciò scaturirebbe la perdita del diritto al premio da parte della consorella.

In assenza di controdeduzioni da parte della US Stella Azzurra, la vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 14 maggio 2018.

Il reclamo v'è respinto in quanto inammissibile.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Premi innanzi alla quale è stato erroneamente inoltrato il gravame, risulta, infatti, l'irritualità del reclamo per non essere stato inviato alla controparte, mancando la prova dell'avvenuto invio alla US Stella Azzurra, che non a caso non si è costituita nel presente giudizio. Si è quindi impedita la regolare costituzione del contraddittorio per violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Del resto la US Stella Azzurra, seppure inattiva, deve ad oggi ritenersi ancora soggetto Federale affiliato alla FIGC, atteso che non risulta emesso alcun provvedimento di revoca o decadenza dell'affiliazione a carico della medesima che, dunque, appartiene ancora all'Ordinamento Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Oltrisarco Juventus Club e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Salvatore Priola, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

15) RECLAMO N° 137 DELLA SOCIETÀ ASD SANT'AGATA FUTSAL 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 514 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ARMENTI ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

Con reclamo del 9 marzo 2018 la Società ASD Sant'Agata Futsal 2004 ha adito questo Tribunale impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 7/E del 15 febbraio 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 2 marzo 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla FC Persiceto 85 il premio di preparazione relativo al calciatore Alex Armenti riferito alla s.s. 2016/2017, nella misura di € 546,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 136,50.

Sosteneva la reclamante che, a seguito della riforma normativa del 2013, il premio di preparazioni non risulta dovuto tra Società che svolgono – come nel caso in esame – le diverse attività del calcio a 11 e del calcio a 5. La modifica dell'art. 96 NOIF invero ha in sostanza riconosciuto la particolarità e specificità delle due discipline, di talché – come specificato nella tabella illustrativa dei coefficienti del premio dell'art. 96 NOIF – il premio è dovuto solo tra Società che svolgono la

medesima attività sportiva, calcio a 11 o calcio a 5 che sia, escludendosi invece tra Società che svolgono l'attività sportiva in settori diversi.

La ASD Sant'Agata Futsal 2004 chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

La FC Persiceto 85 non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 14/5/2018.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi; come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale, la riforma normativa del 2013 ha ormai riconosciuto la specificità delle due discipline del calcio a 11 e del calcio a 5, che richiedono invero un allenamento ed una preparazione tecnica diversa e specifica. Nel caso di specie poi è comprovato in atti che la reclamante e la resistente svolgono esclusivamente le diverse attività del calcio a 5 (Sant'Agata Futsal 2004) e calcio a 11 (FC Persiceto 85). Alla luce di quanto previsto nell'art. 96 NOIF, nella cui tabella esplicativa si fa espresso riferimento al calcolo del premio dovuto per i trasferimenti avvenuti "tra calcio a 5", deve pertanto escludersi che sussista il premio di preparazione per i trasferimenti di calciatori tra Società che svolgono (esclusivamente) le due diverse attività sportive.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sant'Agata Futsal 2004 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

16) RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ ASD SANT'AGATA FUTSAL 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 571 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERARDI JONATHAN), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.

Con reclamo del 9 marzo 2018 la Società ASD Sant'Agata Futsal 2004 ha adito questo Tribunale impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 7/E del 15 febbraio 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 2 marzo 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla FC Persiceto 85 il premio di preparazione relativo al calciatore Jonathan Verardi riferito alla s.s. 2016/2017, nella misura di € 546,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 136,50.

Sosteneva la reclamante che, a seguito della riforma normativa del 2013, il premio di preparazioni non risulta dovuto tra Società che svolgono – come nel caso in esame – le diverse attività del calcio a 11 e del calcio a 5. La modifica dell'art. 96 NOIF, invero, ha in sostanza riconosciuto la particolarità e specificità delle due discipline, di talché – come specificato nella tabella illustrativa dei coefficienti del premio dell'art. 96 NOIF – il premio è dovuto solo tra Società che svolgono la medesima attività sportiva, calcio a 11 o calcio a 5 che sia, escludendosi invece tra Società che svolgono l'attività sportiva in settori diversi.

La ASD Sant'Agata Futsal 2004 chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

La FC Persiceto 85 non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 14/5/2018.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi; come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale, la riforma normativa del 2013 ha ormai riconosciuto la specificità delle due discipline del calcio a 11 e del calcio a 5, che richiedono invero un allenamento ed una preparazione tecnica diversa e specifica. Nel caso di specie poi è comprovato in atti che la reclamante e la resistente svolgono esclusivamente le diverse attività del calcio a 5 (Sant'Agata Futsal 2004) e calcio a 11 (FC

Persiceto 85). Alla luce di quanto previsto nell'art. 96 NOIF, nella cui tabella esplicativa si fa espresso riferimento al calcolo del premio dovuto per i trasferimenti avvenuti "tra calcio a 5", deve pertanto escludersi che sussista il premio di preparazione per i trasferimenti di calciatori tra Società che svolgono (esclusivamente) le due diverse attività sportive.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sant'Agata Futsal 2004 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

17) RECLAMO N°. 148 DELLA SOCIETÀ ASD Sant'Agata Futsal 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 606 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MOGAVERO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E del 22.3.2018.

Con reclamo del 9 marzo 2018 la Società ASD Sant'Agata Futsal 2004 ha adito questo Tribunale impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 7/E del 15 febbraio 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 2 marzo 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla FC Persiceto 85 il premio di preparazione relativo al calciatore Christian Mogavero riferito alla s.s. 2016/2017, nella misura di € 546,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 136,50.

Sosteneva la reclamante che, a seguito della riforma normativa del 2013, il premio di preparazioni non risulta dovuto tra Società che – come nel caso in esame - svolgono le diverse attività del calcio a 11 e del calcio a 5. La modifica dell'art. 96 NOIF, invero, ha in sostanza riconosciuto la particolarità e specificità delle due discipline, di talché – come specificato nella tabella illustrativa dei coefficienti del premio dell'art. 96 NOIF – il premio è dovuto solo tra Società che svolgono la medesima attività sportiva, calcio a 11 o calcio a 5 che sia, escludendosi invece tra Società che svolgono l'attività sportiva in settori diversi.

La ASD Sant'Agata Futsal 2004 chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

La FC Persiceto 85 non presentava proprie controdeduzioni, ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 14/5/2018.

Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi; come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale, la riforma normativa del 2013 ha ormai riconosciuto la specificità delle due discipline del calcio a 11 e del calcio a 5, che richiedono invero un allenamento ed una preparazione tecnica diversa e specifica. Nel caso di specie, poi, è comprovato in atti che la reclamante e la resistente svolgono esclusivamente le diverse attività del calcio a 5 (Sant'Agata Futsal 2004) e calcio a 11 (FC Persiceto 85). Alla luce di quanto previsto nell'art. 96 NOIF, nella cui tabella esplicativa si fa espresso riferimento al calcolo del premio dovuto per i trasferimenti avvenuti "tra calcio a 5", deve pertanto escludersi che sussista il premio di preparazione per i trasferimenti di calciatori tra Società che svolgono (esclusivamente) le due diverse attività sportive.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Sant'Agata Futsal 2004 e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

18) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con ricorso del 20 dicembre 2017 l'ASD Città di Gragnano ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 13 dicembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Rinaldi Giuseppe, del complessivo importo di € 16.000,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico, sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017.

L'ASD Città di Gragnano ha impugnato la decisione di prime cure, evidenziando, preliminarmente, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la CAE oltre a non aver inviato, all'indirizzo del procuratore costituito (di elezione di domicilio), la comunicazione della data di fissazione di udienza, avrebbe precluso la discussione della vertenza al nuovo procuratore (Avv. Giovanni Calabrese), nominato in sostituzione del precedente (Avv. Ulderico Nigro). Nel merito ha chiesto la riduzione del quantum (ai sensi dell'art. 6 dell'accordo economico), in ragione dell'impossibilità del calciatore a frequentare i campi di calcio, poiché destinatario di squalifica di n. 9 giornate, oltreché di Daspo.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni, evidenziando la regolarità della notifica della data di fissazione udienza (a cura della Commissione Accordi Economici), eseguita presso la sede della Società, in mancanza della indicazione, negli atti difensivi di primo grado, dell'elezione di domicilio presso il procuratore costituito. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo, con il favore delle spese di lite, la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.

Alla riunione del 14 maggio 2018, sentiti i legali delle parti, e fallito il tentativo di conciliazione della lite, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.

Preliminarmente, deve essere analizzato il comportamento processuale del sodalizio sportivo che ha invocato fatti, non suffragati da alcun elemento probatorio. Infatti alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa si è materializzata dinanzi alla Commissione Accordi Economici, poiché, nella memoria difensiva di prime cure del sodalizio, non vi è stata alcuna dichiarazione di elezione di domicilio presso il procuratore costituito. Pertanto, la comunicazione della fissazione udienza, eseguita dalla Commissione Accordi Economici presso la sede sociale, e non presso il procuratore costituito, è da ritenersi corretta.

Dall'analisi degli atti della controversia, inoltre non emerge nemmeno la prova della asserita sostituzione processuale dell'Avv. Ulderico Nigro, con l'Avv. Giovanni Calabrese, seppur presente in udienza.

Tali motivi devono quindi essere disattesi e come tali rigettati.

Nel merito, la domanda dell'ASD Città di Gragnano è infondata poiché, in modo irrituale ed inammissibile, ha prodotto per la prima volta in appello documenti che, sebbene irrilevanti ai fini del decidere, andavano prodotti in primo grado.

Invero l'art 25 bis comma 5 del Regolamento LND precisa che ... *La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali*

documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

Da ciò consegue che le inammissibilità maturate innanzi alla Commissione Accordi Economici, non possono essere sanate in sede di gravame, attraverso la produzione di documenti, il cui deposito è ampiamente precluso alla parte.

Con tale comportamento processuale il sodalizio sportivo, in spregio ai principi soprarichiamati (che delimitano il perimetro della controversia ed il relativo quadro probatorio già nella prima fase del giudizio), è incorso in decadenze da eccezioni e/o produzioni documentali.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve essere confermata, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Città Di Gragnano e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, condanna la ASD Città Di Gragnano a corrispondere al calciatore Rinaldi Giuseppe, le spese di lite, che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

IV° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

19) RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIOFFI MAURO, PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.

Con atto del 12 aprile 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 5 aprile 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Cioffi Mauro del complessivo importo di euro 4.234,65, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante, dopo aver avanzato istanza di acquisizione documentazione, eccepisce, preliminarmente, il mancato rispetto dei termini di cui all'art 25 bis, comma 5, regolamento L.N.D, dolendosi di aver ricevuto la notifica del reclamo innanzi alla CAE il 23 gennaio 2018, e di aver ricevuto solo in data 21 febbraio l'avviso di convocazione per l'udienza del successivo 15 marzo, sottolineando che tra la notifica e la convocazione erano trascorsi solo 29 giorni; da ciò l'asserita impossibilità ad essersi potuta difendere in tale sede.

Sempre in via preliminare, deduce la nullità dell'accordo economico per tardività del deposito ed, in ogni caso, nel merito contesta il quantum dovuto al calciatore, affermando che lo stesso vada rimodulato in base ai giorni di effettiva durata del rapporto (che nella fattispecie sarebbero 108); da ciò assume che il calciatore avrebbe diritto solo alla minor somma di € 3.908,52 che- al netto dell'acconto di € 700,00 che lo stesso calciatore ha ammesso aver ricevuto- ridotta a € 3.208,52. Deduce ancora la mancanza di un atto di messa in mora da parte del calciatore.

Eccepisce, infine, la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinatario di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società. In ragione dell'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Cioffi Mauro ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, seppur in modo sintetico, la tardività delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, essendo le stesse state proposte per la prima volta in sede di appello, la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestando l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 14/05/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva lo scrivente Tribunale che il ricorso del calciatore è stato ritualmente e tempestivamente notificato, come del resto anche confermato dalla Società ricorrente, in data il 23 gennaio 2018 e che, stante la data di udienza del 15 marzo 2018, il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 25bis, comma 5, risulta pienamente rispettato.

Invero, come espressamente prevede la norma citata *"La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo"* a nulla rilevando pertanto la data di comunicazione della fissazione dell'udienza.

Per cui, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 25bis, comma 5, il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.

Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma, comunque, la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, condanna la ASD Sporting Fulgor a corrispondere al calciatore Cioffi Mauro, le spese di lite, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti. Ordina addebitarsi la tassa.

20] RECLAMO N° 147 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL

CALCIATORE MONTUORI MASSIMILIANO GIOVANNI, PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.

Con atto del 12 aprile 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 5 aprile 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Montuori Massimiliano Giovanni, del complessivo importo di euro 1.500,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante, dopo aver avanzato istanza di acquisizione documentazione, eccepisce la nullità dell'accordo economico per tardività del deposito e la mancanza di un atto di messa in mora da parte del calciatore.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società. In ragione dell'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Montuori ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo, seppur in modo sintetico, la tardività delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, essendo le stesse state proposte per la prima volta in sede di appello e contestando l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate

La vertenza è stata decisa nella riunione del 17 aprile 2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Considerato che la ASD Sporting Fulgor, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non ha presentato controdeduzioni nei termini dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di proporre eccezioni in appello che ben avrebbe potuto e dovuto formulare in primo grado, tutte le eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite, poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma, comunque, la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, condanna la ASD Sporting Fulgor a corrispondere al calciatore Montuori Massimiliano Giovanni, le spese di lite, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina addebitarsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 2 luglio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini